

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1. e ss., del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (da ora in poi Codice) nonché dell'accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 09/11/2017.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (da ora in poi RUP), di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2., del d.P.R. 6/06/2001 n. 380 e ss.mm., e dell'articolo 28, comma 5., della legge 17/08/1942, n. 1150 e ss.mm., ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi per le attività tecniche:

- a) gli appalti per i quali l'affidamento non sia stato effettuato mediante una gara, anche semplificata;
- b) gli appalti di servizi e forniture nei quali non è nominato il direttore dell'esecuzione;
- c) gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria non contrassegnati da particolare complessità;
- d) i lavori in amministrazione diretta;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti;
- f) le attività in qualsiasi modo collegate alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità mediante finanza di progetto;
- g) gli appalti riferiti ai progetti di importo inferiore ad € 10.000.

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 comma 1., del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie (da ora in poi fondo) non superiori al 2 % dell'importo degli appalti posti a base di gara.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2., nonché fra i loro collaboratori.

L'individuazione del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP, in coerenza con le indicazioni ANAC di cui alle linee guida n. 3/2017, è disposta dal responsabile dell'ufficio al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

- a) Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
- b) Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- c) Attività che richiedono una pluralità di competenze;
- d) Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) Per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di quanto previsto dall'art. 113, comma 4. del Codice.

4. Le somme di cui al comma 2., si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene sempre calcolato sull'importo iniziale.

7. Il fondo viene costituito mediante previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno / prenotazione di spesa viene effettuato con determinazione del responsabile dell'ufficio.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

- a) importo fino a euro 499.999,99: percentuale del 2,00%;
- b) importo superiore a euro 500.000,00 e fino all'importo di euro 999.999,99: percentuale del 1,80%;
- c) importo superiore a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,50%.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) RUP;
- d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
- e) Collaudo statico;
- f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione.

2. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) RUP;
 - d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
 - e) Verifica di conformità finale;
3. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti del Comune che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 2., nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbiano partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricati della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel RUP;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del RUP, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3., del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il responsabile dell'ufficio, in sede di avvio della fase programmatica:

- a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
- g) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
- h) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- i) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;

- j) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- k) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell’incentivo

1. La quota di fondo di cui all’articolo 2, comma 2., destinata all’incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con provvedimento del responsabile dell’ufficio competente secondo i parametri della tabella sotto indicata nel rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto:

Suddivisione dell’incentivo per le varie fasi dell’opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell’opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni soggetto che vi prendo parte				
		A Responsabile unico del procedimento - RUP	B Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione ¹ Collaudatore statico e amministrativo	C Collaboratori tecnici	D Attività di supporto tecnico-amministrativo	E Totale (A+B+C+D)
13%	Programmazione della spesa per investimenti	10%	0%	2%	1%	13%
26%	Valutazione preventiva dei progetti	15%	0%	6%	5%	26%
22%	Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e contratti	17%	0%	3%	2%	22%
31%	Direzione lavori e/o sicurezza, contabilità lavoro ovvero direzione dell’esecuzione del servizio	13%	9%	5%	4%	31%
8%	Collaudo statico e collaudo tecnico /amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	3%	3%	1%	1%	8%
100%	Totale	58%	12%	17%	13%	100%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

¹ Nel caso in cui non coincida con il RUP.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale del Comune. Ad un tanto provvede il responsabile dell'ufficio.

5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata, di norma, al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, costituisce economia di spesa.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 3, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da più amministrazioni, non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

2. Il personale interessato dalle incentivazioni di cui al presente regolamento concorre in misura proporzionale all'erogazione del premio di cui all'art. 37 e 37 bis del CCDI del 06.11.2019, così come di seguito regolamentato:

Incentivo disposizioni di legge Art. 67, c. 3, lett. c) del CCNL 21.5.2018	Riduzione quota compenso performance
Fino al 100% del valore medio performance	Nessuna Riduzione
Dal 100% al 200%	Riduzione in misura proporzionale fino al max del 50%
Oltre il 200%	Riduzione 80%

La retribuzione di risultato del titolare di PO può essere determinata anche esclusivamente con risorse derivanti dall'art. 18 c.1 lett h) del CCNL. Nel caso questo non capiti, in presenza di emolumenti retribuiti al titolare di P.O. derivanti dall'applicazione dell'art. 18, la retribuzione di risultato viene determinata applicando, in quanto compatibili, i principi di cui al precedente comma. In sede di liquidazione occorre dare atto dell'avvenuto rispetto del presente comma 2.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile dell'ufficio.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino la necessità di varianti con incrementi di spesa al quadro economico di progetto.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3. o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti con incrementi di spesa al quadro economico di progetto.

5. Nei casi di cui ai commi 3. e 4., fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile dell'ufficio contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

8. La liquidazione dei compensi viene effettuata in unica soluzione o a completamento delle fasi di realizzazione dell'opera con indicate in tabella.

9. Ai fini della erogazione delle somme dovute per le attività connesse a lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, è necessaria un'attestazione motivata di accertamento da parte del RUP del fatto che l'attività manutentiva risulta caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno al Comune affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

Articolo 9 – Centrale unica di committenza

1. Nel caso in cui ci si avvalga di una centrale unica di committenza esterna al Comune, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione per conto del Comune e se da questa richiesta, potrà essere riconosciuta una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Nel caso si presentasse la fattispecie di cui al comma 1., le quote del fondo di cui all'articolo 2, commi 2. e 3. del presente regolamento sono debitamente riproporzionate.

Articolo 10 – Casi particolari

1. Nel caso di opere, lavori servizi e forniture che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del Codice per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dal Comune e del criterio di proporzionalità.

2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1., per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto del Comune, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

4. È possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte del Comune presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

5. I dipendenti del Comune che richiedessero l'autorizzazione per fare parte di un gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico saranno appositamente autorizzati compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare al Comune l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici.

Art. 11 – Obbligo di astensione

1. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 5, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 16.04.2013, del Codice di comportamento del

Comune e dell'articolo 6 bis della legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. In tal caso, provvede il responsabile dell'altro ufficio in cui si articola la macrostruttura del Comune.

2. I provvedimenti del responsabile dell'ufficio tecnico che comportano liquidazioni di quote del fondo dovranno essere controfirmati dal responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a far data dal 20.04.2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, a far data dal 19.04.2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. In deroga al precedente comma 1., gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. riferiti ai singoli appalti di "servizi e forniture", ove ricorrano le altre condizioni di legge e regolamento, sono dovuti con riferimento alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati dopo il 20.05.2017, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, quelli riferiti ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati dopo il 20.05.2017.

3. Gli incentivi tecnici maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (19.04.2016) fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del comma 5-bis dell'art. 113 (1.01.2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.

4. L'art. 7, comma 2. si applica alle sole attività svolte successivamente all'entrata in vigore del CCDI del 06.11.2019.